

# PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento dell'Imposta Provinciale  
di Trascrizione, Iscrizione e  
annotazione di veicoli al Pubblico  
Registro Automobilistico della  
Provincia di  
Barletta – Andria - Trani



# SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi .....	3
CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	4
Art. 3 - Tariffe .....	4
Art. 4 - Esenzioni.....	6
Art. 5 - Agevolazioni .....	7
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni .....	7
Art. 7 - Termini di versamento .....	8
Art. 8 - Termini di decadenza.....	8
Art. 9 - Importi di modico valore.....	9
Art. 10 - Arrotondamento.....	9
CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA .....	9
Art. 11 - Responsabile del procedimento.....	9
Art. 12 - Modalità di Riscossione .....	10
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	10
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta .....	11
Art. 15 - Controlli .....	11
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità .....	11
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI .....	12
Art. 17 - Rimborsi al contribuente.....	12
Art. 18 - Avviso di accertamento.....	13
Art. 19 - Interessi .....	13
Art. 20 - Sanzioni.....	13
Art. 21 - Riscossione coattiva.....	14
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente.....	14
Art. 23 - Diritto di interpello .....	15
Art. 24 - Autotutela.....	15
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI .....	16
Art. 25 - Norme finali .....	16



2


## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Principi generali**

1. In applicazione dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la Provincia di Barletta-Andria-Trani istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell' articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

### **Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi**

1. L'imposta è dovuta, sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta.
3. Soggetti passivi dell'imposta sono: l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
4. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, is positioned above the number '3'.

5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435 .
  
6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

## **CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

### **Art. 3 - Tariffe**

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435.
  
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dalla Provincia sino ad un massimo del trenta per cento.
  
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente alla continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.
  
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



4

5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
  - per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione.
  - per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
9. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
10. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

a)	Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e <u>VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA</u> a lui intestato.	Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98
b)	Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con <u>VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO</u> a lui <u>NON</u> intestato	Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98
c)	Soggetto Disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con <u>VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO</u> a lui <u>intestato</u> .	Art. 8, Legge 27/12/1997, n. 449. Art. 3 DM 435/98
d)	<u>Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO</u> senza obbligo di adattamento del veicolo A LUI INTESTATO.	Art. 30, comma 7 , Legge n.388/2000.
e)	Soggetto Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni TRASPORTATO su veicolo a lui intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso.	Art. 30, comma 7, Legge n.388/2000.
f)	<u>Soggetto Disabile TRASPORTATO con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.</u>	Art. 30, comma 7, Legge n.388/2000.
g)	Soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita	Art. 56, comma 6, D.Lgs.446/ 1997.
i)	<u>PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u> che non eccedono € 1.032,91.	Art. 46 Legge 21/11/1991, n. 374 - Circolare 49/E 17/04/2000.
l)	<u>Aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano, (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative), il CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE nei confronti di OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO.</u>	Art. 15 D.P.R. 29/9/1973, n. 601 - Circolare 49/E 17/04/2000 .
m)	<u>ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</u> operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle stesse, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni <u>ONLUS</u>	Art. 8 comma 1 della Legge 11/8/ 1991, n. 266 - Circ. 49/E 17/04/2000 .



n)	<u>ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO</u> costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni attribuzione di eredità o di legato a loro favore. <u>ONLUS</u>	Art. 8 comma 2 Legge 11/8/ 1991, n. 266
o)	procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di <u>SEPARAZIONE TRA I CONIUGI</u>	Art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74 - Circolare 49/E/17/04/2000
p)	<u>TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETÀ DI CAPITALI</u> effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti.	Art. 118 D.Lgs. n. 267 del 2000
t)	A qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge.	

### Art. 5 – Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a)	<u>AUTOVEICOLI</u> muniti di <u>CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE</u> (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè <u>NON</u> siano adatti al <u>TRASPORTO DI COSE</u>	Misura di un quarto ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.
b)	<u>RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO</u> e simili	Misura di un quarto ai sensi art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97.

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

### Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre

2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli .


2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione' di cui al comma 1 devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.

#### **Art. 7 - Termini di versamento**

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

#### **Art. 8 - Termini di decadenza**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.



8

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

#### **Art. 9 - Importi di modico valore**

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a € 12,00, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

#### **Art. 10 – Arrotondamento**

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

### **CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 11 - Responsabile del procedimento**

1. Il Dirigente del Settore preposto alla gestione dell'imposta è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.



9


2. Il dirigente del Settore di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Settore stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

#### **Art. 12 - Modalità di gestione dell'imposta**

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
2. Tali attività, se non gestite direttamente dalla Provincia sono affidati al concessionario del P.R.A. tramite apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 comma 4 del D.Lgs. n.446/97.

#### **Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta**

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
4. Entro i termini previsti dalla vigente normativa, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.



10

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, verifica che gli importi riscossi giornalmente per conto della Provincia, corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.

#### **Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta**


1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti.

#### **Art. 15 - Controlli**

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Provinciale può attribuire compensi incentivanti, al personale addetto, in misure differenziate in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione e dell'elusione d'imposta volti a migliorare anche la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso.

#### **Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità**

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.



11

2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

## **CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI**

### **Art. 17 - Rimborsi al contribuente**

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
  - richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
  - versamenti in eccesso o non dovuti.
4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Y' or 'Z', located in the bottom right corner of the page.

### **Art. 18 - Avviso di accertamento**

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.

### **Art. 19 – Interessi**

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 20 – Sanzioni**

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
2. La sanzione è dovuta:
  - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
  - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale:
- a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore.  
Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.  
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
  - b) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
  - c) La Provincia qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti dispone l'archiviazione.

#### **Art. 21 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

#### **Art. 22 - Ravvedimento del contribuente**

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

pagamento effettuato entro	Sanzione effettiva
30 giorni dalla scadenza:	= 2,5 %
1 anno dalla scadenza:	= 3 %

### **Art. 23 - Diritto di interpello**

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.


### **Art. 24 – Autotutela**

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
  - a) l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2010.



16